

*espresso di affiggerla nelle loro Sagristie, e di sempre eseguirla e farla eseguire inviolabilmente in tutte le parti.*

1239) Varie sono le cose osservabili in questo Decreto. In primo luogo la connessione della materia fece che si decretassero insieme e la residenza e la Coadiutoria nella Cura. Avendo poi la Residenza stessa due aspetti, l'uno di serviu personale al proprio titolo, l'altro di soggiorno almeno nella propria contrada; la prima fu espressamente decretata, l'altra solo in obbliquo, e ricavasi da quelle parole *amministrando i Sacramenti secondo il bisogno*, e soprattutto dalla condizione apposta ai Sostituti, che *debbero abitar la Parrocchia*. In secondo luogo si scorge, che solamente *alcuni Titolati*, e da poco in qua mancavano a tutti gli anzidetti doveri, mentre la massa generale non sembra che fosse viziata da simil difetto. In terzo luogo s'osserva generato *Scandalo e mormorazione generale* contro i Titolati infetti di quella colpa. In quarto luogo poi, locchè forse è più riflessibile, vengono obbligati e alla residenza e all'ajuto del Parroco *tutti gli intervenienti*, sebbene però *in particolare i Titolati*. Ora siccome gli Alunni da quel Decreto non venivano obbligati se non in conformità del loro dovere, che è di assister al Parroco nei casi di bisogno come debbono fare i buoni Religiosi e figliuoli ubbidienti al comun Pastore, che ciò commettendogli altro non fa se non risvegliare in essi la memoria del proprio officio; così nei Titolati quel Decreto non dava loro altro obbligo se non quello che è conforme al loro posto; vuolsi dire d'essere i primi a riconoscersi obbli-